



Circolare n. 2 del 2024

A tutti i clienti

Circolare mensile FEBBRAIO 2024

- 1. Detrazioni edilizie** - Comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo
- 2. Riforma dell'IRPEF per il 2024** - Novità in materia di detrazioni d'imposta e "trattamento integrativo" - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
- 3. Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione** - Disposizioni attuative
- 4. Contributi INPS artigiani e commercianti** - Aliquote contributive per il 2024
- 5. Patent box** - Periodi d'imposta non più accertabili - Modifica dell'accordo di ruling già sottoscritto - Modalità di fruizione dell'agevolazione
- 6. Nuovo patent box** - Attività di ricerca e sviluppo svolte da consorzi
- 7. Iper-ammortamenti** - Interconnessione "tardiva" di beni acquisiti in leasing
- 8. Causa ostativa al regime forfetario** - Attività nei confronti di precedenti datori di lavoro - Ulteriori chiarimenti
- 9. Imposta sostitutiva sulle mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione** - Versamento in sede di dichiarazione dei redditi - Codice tributo
- 10. Versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sulle crypto-attività** - Codici tributo



1	DETRAZIONI EDILIZIE - COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO - PROROGA
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159 è stato prorogato dal 16.3.2024 al 4.4.2024 il termine per la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese per detrazioni “edilizie” sostenute nel 2023;• della cessione “differita” delle rate residue delle detrazioni “edilizie” non ancora fruite, relative a spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022.
1.1	<p>BLOCCO DELLE OPZIONI</p> <p>Va ricordato che, dal 17.2.2023, è preclusa la facoltà di esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo (c.d. blocco delle opzioni), ai sensi dell’art. 2 del DL 11/2023, fatte salve le deroghe ivi previste (definite successivamente anche dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023).</p> <p>Fattispecie escluse dal blocco delle opzioni</p> <p>Il blocco delle opzioni non riguarda gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none">• volti all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020 (per le spese sostenute fino al 31.12.2023, ex art. 2 co. 1-bis del DL 11/2023; per quelle sostenute dall’1.1.2024 l’art. 3 del DL 212/2023 ha introdotto alcune limitazioni alla facoltà di optare);• effettuati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS, costituiti al 17.2.2023 (art. 2 co. 3-bis e 3-ter del DL 11/2023);• relativi agli immobili danneggiati da eventi sismici o meteorologici di cui all’art. 2 co. 3-quater del DL 11/2023. <p>Clausola di salvaguardia per interventi superbonus</p> <p>Al di fuori delle esclusioni sopra elencate, in riferimento agli interventi superbonus è comunque possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo successivamente al 16.2.2023, se in data anteriore al 17.2.2023 (art. 2 co. 2 del DL 11/2023):</p> <ul style="list-style-type: none">• per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la CILA superbonus ex art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;• per gli interventi effettuati dai condomini, risulta adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la CILA superbonus;• per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (per gli interventi effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana, si veda anche l’art. 2 co. 1 del DL 212/2023). <p>Clausola di salvaguardia per interventi diversi da quelli superbonus</p> <p>Per gli interventi agevolati con detrazioni diverse dal superbonus, è comunque possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo successivamente al 16.2.2023, se in data anteriore al 17.2.2023 (art. 2 co. 3 del DL 11/2023):</p> <ul style="list-style-type: none">• risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;• per gli interventi “in edilizia libera”, sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;• risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle detrazioni “per acquisti” (detrazione IRPEF 50% ex art. 16-bis co. 3 del TUIR, “sismabonus



	acquisti” ex art. 16 co. 1- <i>septies</i> del DL 63/2013 e detrazione “box auto” ex art. 16- <i>bis</i> co. 1 lett. d) del TUIR).
1.2	REMISSIONE IN BONIS Il contribuente può regolarizzare la mancata trasmissione entro i termini “ordinari” della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione <i>in bonis</i> (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33, § 5.4). Se sussistono i requisiti per fruire della remissione <i>in bonis</i> ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012, il beneficiario può trasmettere la comunicazione di opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di invio dell’opzione, che per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 scade (art. 38 del DLgs. 13/2024): <ul style="list-style-type: none">• il 15.10.2024, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;• il 15° giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i contribuenti “non solari”.
2	RIFORMA DELL’IRPEF PER IL 2024 - NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI D’IMPOSTA E “TRATTAMENTO INTEGRATIVO” - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
	Con la circ. 6.2.2024 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità in materia di IRPEF e relative addizionali, introdotte dal DLgs. 30.12.2023 n. 216.
2.1	AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Le novità del DLgs. 216/2023 si applicano per il solo periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025). Per il periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024), pertanto, restano applicabili le precedenti disposizioni. Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Le nuove disposizioni sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2024, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
2.2	MODIFICA DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE L’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, l’incremento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR. Resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore: <ul style="list-style-type: none">• in generale, a 690 euro;• per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro.
2.3	MODIFICA AL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE” Per effetto della modifica alle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, l’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023 prevede che, per il solo periodo d’imposta 2024, l’importo di tali detrazioni debba essere diminuito di 75 euro ai fini della verifica della spettanza del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Al fine di beneficiare del suddetto “trattamento integrativo della retribuzione”, infatti, è necessario che l’IRPEF lorda, generata dai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dai previsti redditi assimilati, sia superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato di cui all’art. 13 co. 1 del TUIR. L’importo di 75 euro rappresenta, infatti, l’incremento della detrazione previsto dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 (da 1.880 a 1.955 euro), che non viene quindi preso in considerazione ai fini della verifica della spettanza del “trattamento integrativo”, in quanto avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio nei confronti di alcuni contribuenti. La circ. 2/2024 ha chiarito che tale riduzione di 75 euro deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR (1.955 euro) e non anche alle detrazioni previste dal



	secondo e terzo periodo della medesima lettera (960 euro e 1.380 euro), che non sono state oggetto di modifica da parte del DLgs. 216/2023.
2.4	<p>DETERMINAZIONE DEL “REDDITO COMPLESSIVO”</p> <p>Sia in relazione alle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del TUIR che al “trattamento integrativo della retribuzione”, la circ. 2/2024 ha ribadito che il “reddito complessivo” del contribuente al quale fare riferimento è assunto al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-<i>bis</i> del TUIR e che si deve tener conto anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e all’imposta sostitutiva del regime forfetario di cui alla L. 190/2014;• della quota di agevolazione ACE, di cui all’art. 1 del DL 201/2011. <p>Quanto all’ACE, infatti, anche se l’art. 5 del DLgs. 216/2023 ha abrogato l’agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale, fino a esaurimento dei relativi effetti.</p>
3	<p>CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Con il DM 21.2.2024, pubblicato sul sito internet del Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i>, sono state definite le disposizioni attuative della certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23 co. 2 - 5 del DL 73/2022 e DPCM 15.9.2023).</p> <p>In particolare, il DM 21.2.2024 ha definito:</p> <ul style="list-style-type: none">• le modalità e i termini di iscrizione all’Albo dei certificatori;• le modalità informatiche mediante le quali le imprese interessate ad ottenere la certificazione devono inoltrare la relativa richiesta al Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i>;• le modalità informatiche mediante le quali i certificatori devono inviare la certificazione al Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i>, al fine dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo.
3.1	<p>ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CERTIFICATORI</p> <p>Le domande di iscrizione all’Albo dei certificatori possono essere inviate dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPCM 15.9.2023 mediante l’apposita piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i>.</p> <p>Strumentazione necessaria</p> <p>Ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti interessati devono essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva, della firma digitale, della carta di identità elettronica (CIE), SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica.</p> <p>Contenuto della domanda</p> <p>Nella domanda di iscrizione è necessario dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPCM 15.9.2023 e dall’art. 4 del DM 21.2.2024. Tra questi, è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;• l’aver svolto nei tre anni precedenti comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. <p>Versamenti</p> <p>I soggetti richiedenti devono effettuare il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• dell’imposta di bollo di 16 euro, esclusivamente a mezzo PagoPa;• della tassa di concessione governativa di 168 euro sul conto corrente postale n. 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative”, con codice causale 8617.



segue	<p>Termini Per il 2024, le domande possono essere presentate dal 21.2.2024 e per un semestre (quindi fino al 21.8.2024). A partire dall'1.1.2025, le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 marzo nonché dal 1° luglio al 30 settembre di ciascun anno.</p> <p>Controlli Nel 2024, il Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> verificherà, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il possesso dei requisiti e, nei successivi 15 giorni, disporrà l'iscrizione all'Albo dei certificatori. Dal 2025, la verifica della domanda avverrà entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre previsto per la sua presentazione.</p> <p>Mantenimento dell'iscrizione A partire dall'1.1.2025, gli iscritti sono tenuti a comunicare al Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> la volontà di rimanere iscritti all'Albo e la sussistenza dei requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• tra il 1° gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno;• tramite le modalità indicate dalla procedura informatica. <p>In mancanza della suddetta comunicazione si decade dall'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p>
3.2	<p>RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE Le imprese che intendono avvalersi dalla procedura di certificazione devono inviare un'apposita richiesta al Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i>. A tal fine, l'impresa deve accedere alla procedura informatica tramite SPID o CIE (o altra modalità indicata nella procedura), compilare la domanda e la scheda progetto e selezionare il soggetto certificatore tra quelli iscritti all'Albo. È necessario, inoltre, caricare la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del certificatore e versare, per ogni certificazione, l'importo di 252 euro a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica.</p>
3.3	<p>INVIO DELLA CERTIFICAZIONE Entro 15 giorni dal rilascio all'impresa, il certificatore è tenuto a trasmettere la certificazione al Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> tramite la procedura informatica, dandone notizia all'impresa, al fine dello svolgimento dei controlli da parte del Ministero.</p>
4	<p>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2024</p>
	<p>L'INPS, con la circ. 7.2.2024 n. 33, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2024 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2023 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l'aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.</p>
4.1	<p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 23,70% (prima 23,25%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età. Per il reddito eccedente l'importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 25%;• ovvero al 24,70%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
4.2	<p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti Per i commercianti, è dovuta l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, che dall'1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).</p>



	<p>L'aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24,48%. Tale aliquota è ridotta al 24,18% (prima 23,73%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età.</p> <p>Per il reddito eccedente l'importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 25,48%;• ovvero al 25,18%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
4.3	RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
4.4	CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
4.5	MINIMALE DI REDDITO PER IL 2024 Il minimale di reddito per il 2024, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.415 euro (prima 17.504 euro).
4.6	MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2024 Il massimale di reddito per il 2024, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: <ul style="list-style-type: none">• a 91.680 euro (prima 86.983 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;• ovvero a 119.650 euro (prima 113.520 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.
4.7	MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: <ul style="list-style-type: none">• il 16.5.2024, il 20.8.2024, il 18.11.2024 e il 17.2.2025, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;• i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2024 e saldo 2024.
5	PATENT BOX - PERIODI D'IMPOSTA NON PIÙ ACCERTABILI - MODIFICA DELL'ACCORDO DI RULING GIÀ SOTTOSCRITTO - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
	<p>Con le risposte a interpello 9.2.2024 n. 39 e n. 41, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione in dichiarazione del precedente regime del <i>Patent box</i> (art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014), in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali e sottoscrizione di un accordo di <i>ruling</i> con l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Periodi d'imposta non più accertabili</p> <p>In particolare, con la risposta a interpello 39/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora un contribuente, pur potendo recuperare il beneficio <i>Patent box</i> già con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sottoscrizione dell'accordo di <i>ruling</i> (oppure mediante la presentazione, a partire da tale momento, delle dichiarazioni integrative a favore), sia rimasto inerte, non può recuperare il beneficio in un momento successivo, in relazione a periodi d'imposta per i quali siano decorsi i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore e, quindi, non più accertabili.</p> <p>Modifica dell'accordo di ruling già sottoscritto</p> <p>Con la risposta a interpello 41/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di sottoscrizione di un atto di modifica di un accordo di <i>ruling</i> già sottoscritto, il contribuente può recuperare il maggior beneficio spettante attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore relative ai periodi d'imposta oggetto dell'atto di modifica;• l'indicazione del beneficio complessivo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sottoscrizione dell'atto di modifica.



6	NUOVO PATENT BOX - ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SVOLTE DA CONSORZI Con la risposta a interpello 9.2.2024 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito applicazione del nuovo <i>Patent box</i> (art. 6 del DL 146/2021), in caso di attività di ricerca e sviluppo svolte mediante una società consortile che opera secondo il meccanismo del riaddebito dei costi alle imprese consorziate. In tal caso, l’agevolazione, consistente in una deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, spetta alle imprese consorziate, in quanto il rischio dell’investimento grava su di esse. <i>Inapplicabilità della normativa sui c.d. “costi infragruppo”</i> L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che nei rapporti tra società consortile e imprese consorziate non trova applicazione la previsione contenuta nel punto 4.1 del provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243, secondo la quale sono irrilevanti i costi di ricerca e sviluppo generati da relazioni commerciali intrattenute con società appartenenti al medesimo gruppo (c.d. “costi infragruppo”). Lo scopo per il quale è istituita una società consortile, ossia suddividere i costi comuni tra imprese consorziate, garantisce, infatti, l’assenza di relazioni commerciali infragruppo finalizzate esclusivamente alla fruizione del beneficio fiscale, fenomeno che il legislatore ha inteso contrastare con la suddetta previsione.
7	IPER-AMMORTAMENTI - INTERCONNESSIONE “TARDIVA” DI BENI ACQUISITI IN LEASING Con la risposta a interpello 8.2.2024 n. 34, relativa all’applicazione dell’iper-ammortamento (art. 1 co. 9 - 13 della L. 232/2016), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’interconnessione “tardiva” del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del termine iniziale per la fruizione del beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. A tal fine, l’interconnessione “tardiva” del bene deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa. In caso di interconnessione “tardiva” di beni acquisiti in <i>leasing</i> , le quote di iper-ammortamento devono replicare l’originario piano di deduzione fiscale dei canoni di <i>leasing</i> , definito al momento di realizzo dell’investimento, ai sensi dell’art. 102 co. 7 del TUIR.
8	CAUSA OSTATIVA AL REGIME FORFETARIO - ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DI PRECEDENTI DATORI DI LAVORO - ULTERIORI CHIARIMENTI Il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è precluso per l’attività (d’impresa o di lavoro autonomo) esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
8.1	RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ALL’ESTERO Con la risposta a interpello 22.2.2024 n. 50, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può utilizzare il regime forfetario la persona fisica residente ai fini fiscali in uno Stato dell’Unione europea che, a seguito della cessazione del rapporto con il datore di lavoro estero, si trasferisca in Italia, acquisendo la residenza fiscale italiana, ed avvii una nuova attività di lavoro autonomo avendo come cliente anche il precedente datore di lavoro estero.
8.2	AVVIO DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO IN ITALIA Nella suddetta ipotesi non si configura la causa di esclusione, in quanto non c’è alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato italiano dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero. Non sussistono quindi i presupposti per realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire, ossia evitare l’artificiosa trasformazione del precedente rapporto in un altro per il quale si può fruire del regime agevolato.



9	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE DEL PERSONALE DEI SETTORI ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE - VERSAMENTO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CODICE TRIBUTO
	Con la ris. 6.2.2024 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per permettere al contribuente di applicare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi l'imposta sostitutiva sulle mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione, di cui all'art. 1 co. 58 - 62 della L. 29.12.2022 n. 197, non trattenuta dal sostituto d'imposta, e di versare (o compensare) il relativo importo.
9.1	CODICE TRIBUTO Per il versamento o la compensazione, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva del 5% sulle mance applicata in sede di dichiarazione dei redditi, viene istituito il codice tributo "1838", denominato " <i>Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione - Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197</i> ".
9.2	COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Il suddetto codice dovrà essere esposto nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", ovvero nella colonna "importi a credito compensati". Quale "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento, ovvero l'anno d'imposta cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".
10	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ - CODICI TRIBUTO
	L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 6.2.2024 n. 10: <ul style="list-style-type: none">• ha istituito i codici tributo per il versamento, con il modello F24, degli acconti dell'imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sulle crypto-attività;• ha ridenominato il precedente codice "1727", in modo da renderlo utilizzabile per il pagamento con il modello F24 del saldo dell'imposta sostitutiva sulle crypto-attività. <p>Si ricorda che l'art. 1 co. 146 della L. 197/2022 prevede l'applicazione di un'imposta (sostitutiva dell'imposta di bollo di cui all'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72) sul valore delle crypto-attività detenute da soggetti residenti in Italia.</p> <p>Di conseguenza, con la ris. 26.6.2023 n. 36, l'Agenzia delle Entrate aveva istituito il codice tributo "1727", originariamente denominato "<i>Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197</i>", per il versamento della suddetta imposta mediante il modello F24.</p>
10.1	NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI Al fine di consentire il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva di cui sopra, tramite il modello F24, vengono istituiti i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• "1728", denominato "<i>Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività - Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197</i>";• "1729", denominato "<i>Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività - Acconto II rata - Articolo 1, comma 146 della legge 29 dicembre 2022, n. 197</i>".
10.2	RIDENOMINAZIONE DEL CODICE TRIBUTO "1727" PER IL SALDO È stata, inoltre, modificata la denominazione del precedente codice tributo "1727", ora indicata come " <i>Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività - Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197</i> ". Il suddetto codice tributo deve quindi essere utilizzato per il pagamento, con il modello F24, del saldo dell'imposta sostitutiva sulle crypto-attività.



10.3

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

- i codici tributo “1727”, “1728” e “1729” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
- il codice tributo “1727” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Opzione per la rateizzazione

Per i codici tributo “1727” e “1728”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Fonte: Eutekne

